



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 7027

Seduta del 03/08/2017

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni

Oggetto

PROPOSIZIONE DI RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 1, LETT. G), 5, 16, COMMA 2, 21, 22, COMMI DA 1 A 4, 26, COMMA 1, LETT. A), E 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 104 RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2011/92/UE, CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 14 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 2015, N. 114". NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI ANTONELLA FORLONI, PIERA PUJATTI, MARIA LUCIA TAMBORINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Il Vice Segretario Generale Giancarla Neva Sbrissa

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore di Funzione Specialistica Giovanni Leo

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114 “*Legge di delegazione europea*” e, in particolare, gli articoli 1 e 14, recanti principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega legislativa;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 6/7/2017 –S.O. n.31;

VISTE, in particolare, le disposizioni dei seguenti articoli del d.lgs. 104/2017:

- 3, comma 1, lett. g), che modifica l’art. 6, comma 10, del d.lgs. 152/2006, attribuendo ad un decreto ministeriale la facoltà di disporre le modalità di esclusione caso per caso di progetti aventi come unico obiettivo la risposta a emergenze di protezione civile, violando l’art. 3 della Cost., in quanto prefigura irragionevolmente situazioni di rischio per la tutela delle persone e dell’ambiente, e gli artt. 5 e 120 della Costituzione in riferimento al principio di leale collaborazione, ledendo le competenze regionali, nella misura in cui le regioni interessate non sono coinvolte nell’approvazione del decreto ministeriale (vertendosi in materia di potestà legislativa concorrente: protezione civile);

- 5 (introduttivo dell’articolo 7 bis, in particolare, dei relativi commi 7 e 8, nel d.lgs. 152/2006), che ridimensiona le potestà normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), in quanto le circoscrive a profili organizzativi e alle modalità di esercizio delle funzioni amministrative conferite, violando l’art. 117, terzo comma, della Costituzione ovvero la potestà legislativa regionale in correlate materie concorrenti (quali porti e aeroporti civili, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia) e, in particolare, in materia di tutela della salute in un ambito (la VIA) che, per espressa indicazione europea (punto 41 delle premesse della Direttiva sopra richiamata), ripresa anche dal d.lgs. 152/2006 (art. 4, comma 4, lett. b), ha come finalità la protezione della salute umana, oltre a quella dell’ambiente. Lo stesso art. 5 prefigura, altresì, una irragionevole compressione della potestà normativa regionale non giustificabile in base alla legge delega e pertanto viola l’art. 3 della Costituzione per mancanza di proporzionalità e di rispondenza logica rispetto alle finalità dichiarate nonché un eccesso di delega legislativa, in quanto esorbitante dai principi e criteri direttivi posti al legislatore delegato dagli articoli 1, comma 1 (laddove si richiama quanto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- previsto all'art. 32, comma 1, lettera g) della legge 234/2012), e 14, comma 1, lettera a), della legge delega 114/2015;
- 16 comma 2, che introduce il nuovo articolo 27 bis nel d.lgs. 152/2006, disciplinando il cd. "provvedimento autorizzatorio unico regionale" per i procedimenti di VIA di competenza regionale; a differenza del provvedimento unico statale in materia ambientale, il provvedimento regionale più estesamente ricomprende la valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, non limitandosi agli atti di assenso di carattere ambientale e, quindi, in violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega (art. 76 Cost.). Tale disparità di trattamento, basata unicamente sull'individuazione dell'ente competente in materia di VIA (a seconda che sia lo Stato o la Regione), risulta, altresì, irragionevole, con lesione dell'articolo 3 della Costituzione. Il mancato coordinamento della normativa di settore nella disciplina del provvedimento unico regionale, rischia inoltre di tradursi in incertezza applicativa, con conseguente possibile pregiudizio della garanzia di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.);
 - 21, che sostituisce il comma 1 dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006 senza prevedere il coinvolgimento regionale nella determinazione, con decreto ministeriale, delle tariffe per la copertura dei costi istruttori, con lesione delle potestà organizzative delle regioni e in violazione degli articoli 5 e 120 Cost., stante il mancato preventivo confronto con le autorità competenti in materia di VIA;
 - 22, commi da 1 a 4, e 26, comma 1, lett. a), che dispongono modifiche agli Allegati alla Parte II del d.lgs. 152/2006, sottraendo alle regioni un considerevole numero di tipologie progettuali (progetti in VIA/verifica di VIA), riguardanti materie di potestà legislativa anche regionale, per attribuirle alla competenza amministrativa dello Stato, con violazione dell'art. 117, terzo comma, della Cost; dal momento che la legge delega non contempla espressamente la revisione del riparto delle potestà legislative ed amministrative tra Stato e regioni, limitandosi a richiamare l'esigenza di regolare aspetti procedurali in materia di VIA, si ravvisa anche una violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega; le medesime norme violano, altresì, l'articolo 118 della Costituzione, in quanto vengono ridimensionate le competenze amministrative regionali e quelle a suo tempo conferite, per categorie di progetti, dalla stessa Regione agli enti locali, prescindendo da valutazioni sull'adeguatezza o meno del livello istituzionale coinvolto, con ulteriore violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), per mancata previa intesa in merito tra lo Stato e le regioni interessate;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 27, che prevede una clausola di invarianza finanziaria aleatoria, in quanto le modifiche apportate dallo stesso d.lgs. 104/2017 alle procedure di valutazione di impatto ambientale implicano nuovi oneri a carico dell'autorità competente per la VIA, nonché ulteriori adempimenti procedurali, con presumibili esigenze di ulteriori risorse, ponendosi in contrasto con l'articolo 1, comma 4, della legge delega (violazione dell'art. 76 della Costituzione);

RILEVATO che le disposizioni di cui sopra presentano gravi profili di illegittimità costituzionale, con riguardo alla violazione dei summenzionati parametri;

RAVVISATO l'interesse della Regione a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale per tutelare le prerogative regionali costituzionalmente garantite;

RICONOSCIUTA la sussistenza dei presupposti di ordine giuridico per proporre ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 3, comma 1, lett. g), 5, 16, comma 2, 21, 22, commi da 1 a 4, 26, comma 1, lett. a), e 27 del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

RITENUTO, a tal fine, di doversi avvalere dell'assistenza difensiva degli Avv. Antonella Forloni, Piera Pujatti e Maria Lucia Tamborino dell'Avvocatura regionale, anche a mente dell'art. 19 L.R. 20/2008, eleggendo al contempo domicilio, sia ai fini di convenienza processuale, sia di razionalizzazione ed economicizzazione dell'attività amministrativa a quella di rappresentanza e difesa, presso un procuratore legale territorialmente abilitato;

Su proposta conforme del Dirigente dell'U.O. Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico di concerto con la D.G. competente per materia ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 20/08;

VISTO l'art. 28 lett. g) dello Statuto;

VISTO l'art. 134 della Costituzione;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi in forma di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di proporre ricorso alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lett. g), 5, 16, comma 2, 21, 22, commi da 1 a 4, 26, comma 1, lett. a), e 27 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost (in particolare, in riferimento alle materie tutela della salute nonché porti e aeroporti civili, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, riferite a tipologie progettuali VIA attribuite allo Stato) e 118 Cost., nonché per eccesso di delega legislativa (art. 76 Cost) e per violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e leale collaborazione interistituzionale (artt. 5 e 120 Cost);
2. di affidare la rappresentanza legale della Regione agli Avv. Antonella Forloni, Piera Pujatti e Maria Lucia Tamborino dell'Avvocatura regionale e di eleggere domicilio presso l'Avv. Ulisse Corea, dando atto che a quest'ultimo i legali incaricati potranno, secondo necessità, delegare il compimento di specifici atti processuali ai sensi delle vigenti norme di rito. Il compenso sarà determinato ai sensi del DM 55/14, art. 8, comma 2, nella misura del 20% dell'importo di cui allo scaglione di valore per le fasi effettivamente eseguite, con corrispondente documentazione in sede di rendicontazione dell'attività abbattuto del 10% a titolo di sconto;
3. di procedere alla copertura della spesa relativa al compenso per il legale esterno stimato complessivamente fino a un massimo di 5.000 euro comprensiva di oneri e accessori e al lordo delle ritenute di legge con le disponibilità del capitolo 1.11.103 8456 "SPESE LEGALI, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E SPESE ACCESSORIE", del bilancio per l'esercizio finanziario 2017;
4. di dare conseguentemente mandato al Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere la relativa procura alle liti, ai sensi delle vigenti norme di rito;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie Locali rispettivamente ai sensi dell'art. 128 bis del Regolamento generale del Consiglio Regionale e dell'art. 28, comma 1, lett. g),



Regione Lombardia
LA GIUNTA

dello Statuto di Autonomia della Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge